

CITTA' DI
VENEZIA



Venezia, 09 luglio 2019
OR.2019. 513
Pg. 2019. 349425

OGGETTO: divieto di commercio in forma itinerante e prescrizioni per la somministrazione di alimenti e bevande dal 12 al 15 luglio 2019 in occasione dell'evento "Home Venice 2019", Mestre - Parco San Giuliano

IL COMANDANTE GENERALE

Premesso che:

- nelle giornate di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 luglio 2019 si svolgerà presso il Parco San Giuliano di Mestre la nota manifestazione musicale denominata HOME VENICE 2019;
- tale evento comporterà un rilevante afflusso di persone che giungerà in loco sia con mezzi pubblici che con mezzi propri;
- la presenza di un pubblico così numeroso potrà determinare l'affluenza in zona, ed in particolar modo nelle aree destinate a parcheggio per l'evento, di veicoli ed operatori commerciali esercenti la vendita su aree pubbliche in forma itinerante;

Considerato che

- l'Amministrazione Comunale, in ragione delle ricadute economiche, sociali e culturali che tale manifestazione proietta sul territorio, considera di prioritario interesse attuare ogni possibile azione per garantirne la positiva riuscita;
- tale eccezionale concentrazione di persone e mezzi insiste necessariamente su un'area relativamente ridotta per dimensioni ed individuabile all'interno di un raggio di km 2 dalla perimetrazione esterna del Parco;

Tenuto conto che l'afflusso di numerosi operatori commerciali può causare problemi di viabilità, sicurezza stradale, sicurezza igienico sanitaria ed ambientale;

Responsabile dell'Istruttoria: Comm. Principale Dott. Gianfranco Zarantonello

Palazzo Foresti – Papadopoli
S. Croce n. 250 30100 Venezia - Tel. 0412747280
E-Mail: comando.pm@comune.venezia.it



Ritenuto altresì opportuno, per la tutela della pubblica incolumità e della quiete pubblica, disciplinare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del parco e conseguentemente:

- vietare la vendita per asporto in bottiglie di vetro;
- prevedere, in caso di somministrazione di alimenti e bevande, l'utilizzo esclusivo di stoviglie monouso;

Visti:

- l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- l'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- il D.L.vo 31 marzo 1998 n. 314;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"

ORDINA

1. è vietato, dalle ore 07:00 del 12 luglio 2019, alle ore 06:00 del 15 luglio 2019 il commercio in forma itinerante in tutte le zone pubbliche o aperte al pubblico nel raggio di Km 2 dalla perimetrazione esterna del Parco di San Giuliano, nonché presso i parcheggi pubblici o aperti al pubblico utilizzati per l'evento, ossia l'area del Palasport Tagliericio tra le intersezioni di via Porto di Cavergnago con via Vendramin e il parcheggio Expo Aque. ivi comprese via Galileo Ferraris e via dell'Industrie;
2. è vietata, dalle ore 07:00 del 12 luglio 2019, alle ore 06:00 del 15 luglio 2019 la vendita per asporto in bottiglie di vetro all'interno del Parco di San Giuliano e nei due pubblici esercizi esterni al parco;
3. dalle ore 07:00 del 12 luglio 2019, alle ore 06:00 del 15 luglio 2019 la somministrazione di alimenti e bevande all'interno del Parco di San Giuliano è disposto l'utilizzo esclusivo di stoviglie monouso.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso il pagamento, per tutti gli obbligati, entro 60 giorni dalla contestazione di una somma in misura ridotta di euro 50,00 pari al doppio del minimo.

Gli organi di polizia sono incaricati di assicurare il rispetto della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241-90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo



approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per giorni 15, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito Internet del Comune di Venezia "www.comune.venezia.it".

Il Comandante Generale
Gr. Uff. dott. Marco Agostini

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical line and a curved flourish.